

Le nuove, raggiunte frontiere di prodotti verdi creano molto meno impatto ambientale

Pannolini degradabili, pavimenti di... pneumatici, piatti di mais

Asili nido che usano pannolini biodegradabili.

Pneumatici trasformati in pavimento della pista di atletica.

Mense scolastiche con piatti e bicchieri derivati dal mais.

Non si tratta di fantasia, ma esempi di quanto già *oggi* il mercato è in grado di offrire: il problema semmai è se la domanda sia altrettanto pronta.

Un'economia basata su un miglior rapporto con la Natura non dipende, infatti, soltanto dalle imprese, ma anche dalle preferenze dei consumatori. La scelta di prodotti e servizi "verdi" (nel senso di *minore* impatto ambientale) riguarda qualunque soggetto che agisce sul mercato in veste di consumatore: il cittadino, le imprese (quando a loro volta domandano beni o servizi) e la Pubblica amministrazione.

Il GPP - Green Public Procurement

Le forniture pubbliche rappresentano una parte importante dell'economia, sicché le amministrazioni, anziché stabilire ulteriori regole o divieti (come tradizionalmente viene intesa la loro funzione), hanno un potente strumento per *incentivare* il mercato a orientarsi verso una produzione più sostenibile sotto il profilo ambientale: scegliere prodotti "verdi".

Ci soffermeremo sul "*green public procurement*" (GPP) cioè sui cosiddetti acquisti *pubblici* "verdi": naturalmente i principi fondamentali hanno una valenza generale e possono riguardare chiunque desideri "fare la propria parte" per migliorare (o almeno non peggiorare) l'ambiente.

di Paolo Ati

Il GPP rappresenta un'opportunità per le aziende che intendono ampliare o riconvertire la loro attività, perché l'investimento in innovazioni di prodotto e di processo può essere premiato con nuove e rilevanti commesse pubbliche. Anzi si può parlare di un vero vantaggio competitivo



Paolo Ati

anche nei confronti della produzione dei Paesi asiatici, i quali (come noi alcune decine di anni fa, non dimentichiamolo!) mostrano in gran parte dei casi ancora poca attenzione ai temi dell'inquinamento. A proposito: quali *standard* adottano le nostre aziende quando "delocalizzano" in quei Paesi? La tutela di tipo europeo o le blande regole locali?

Spingere sulle innovazioni di prodotto e di processo per rispondere al (prevedibile) aumento della domanda di prodotti "verdi" significa anche

fare ricerca e sviluppare nuova tecnologia: è un positivo segno di rafforzamento dell'apparato industriale italiano e di riduzione della dipendenza dall'estero per le materie prime.

Ciclo di vita e prezzi

L'attenzione alle qualità ambientali di un prodotto comporta l'analisi del suo intero ciclo di vita: l'approvvigionamento della materia grezza, la lavorazione, la distribuzione, l'uso, la manutenzione e lo smaltimento finale. Ad esempio poco senso avrebbe ritenere un prodotto più ecologico solo perché è di materiale riciclato, se la sua produzione (o il suo uso) determinasse uno spreco di energia rispetto a quella richiesta per lo stesso prodotto in materiale vergine. Così ragionando, si sposterebbe soltanto il problema da una fase del ciclo all'altra oppure - all'interno della stessa fase - si sostituirebbe uno spreco con un altro.

Il Legislatore, fra gli interventi per prevenire la produzione dei rifiuti, fa riferimento al ciclo di vita quando auspica "*prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento*" (già art. 3 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 - noto come decreto "Ronchi" - ora ripreso dall'art. 179, comma 1, lett. b) del nuovo testo unico in materia ambientale approvato con Dlgs 3 aprile 2006, n. 152).

La principale criticità che rallenta la

diffusione del GPP è costituita dal prezzo. Sono opportune due considerazioni.

1. La valutazione della convenienza economica di un prodotto deve certamente tener conto del prezzo d'acquisto, ma non si può tralasciare il costo di gestione. Si pensi alle lampade a risparmio energetico: il loro prezzo è decisamente superiore rispetto a quelle tradizionali, ma poi consumano molta meno energia e hanno una durata maggiore. Insomma il vantaggio economico viene determinato prendendo in considerazione il prezzo iniziale (uno degli elementi del costo complessivo) e tutti i costi (diretti) sostenuti durante l'intero ciclo di utilizzo del prodotto, compreso - è importante - il suo smaltimento finale.
2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti (istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) ha pubblicato nel settembre 2005 un'indagine conoscitiva sui prezzi dei beni e manufatti in materiale riciclato: carta, plastica, legno e gomma (disponibile in www.osservatorionazionaleirifiuti.it). Le considerazioni introduttive dell'indagine evidenziano che *“nonostante la diffusa convinzione che i beni e i manufatti realizzati in materiale riciclato presentino prezzi di vendita nettamente più elevati dei corrispondenti beni e manufatti in materiale vergine, si è potuto riscontrare che il prezzo di vendita sia assolutamente competitivo, a parità di prestazione e qualità offerta”*.

Dall'indagine emerge come l'offerta sia ampia e differenziata per prezzo, qualità e caratteristiche dei prodotti in materiale riciclato. Certo, i produttori e i distributori devono fornire un'adeguata informazione ai consumatori, perché non basta dire “prodotto verde”, ma si deve specificare,

ad esempio, anche la quantità di materiale riciclato di cui è composto: la metà, l'80 % o addirittura il 100%. Riguardo alla comunicazione, uno sforzo deve ancora essere fatto per confutare l'altra errata convinzione che, di per sé, un prodotto ottenuto da materiali riciclati sia sempre di minore qualità rispetto a quello realizzato con materiale vergine. Per una scelta consapevole e coerente sono importanti pure gli imballaggi e le modalità di consegna. Imballaggi in materiale riciclato, confezioni riutilizzabili, riduzione del numero dei viaggi, consegna fuori dagli orari di punta del traffico, consegna con veicoli a ridotta emissione: sono tutti elementi che concorrono a diminuire l'impatto ambientale.

Numerosi esempi di prodotti (in acciaio, alluminio, carta, gomma, legno, plastica e vetro) sono riportati nella pubblicazione *“Riciclo – la doppia vita delle cose”* a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it), mentre la *“Borsa telematica del recupero”*, voluta da Unioncamere d'intesa con lo stesso Ministero, *“ha lo scopo di favorire l'emersione del mercato dei rifiuti, dei materiali recuperati dai rifiuti e delle relative tecnologie impiegate, assicurando condizioni di trasparenza e terzietà per gli operatori”* (www.borsadelrecupero.it). In questo mercato regolamentato, a cui possono accedere anche i Comuni, si incontrano gli operatori del settore dei rifiuti che svolgono le attività di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento.

I capitolati

La Pubblica amministrazione gode di discrezionalità nello stabilire le caratteristiche e i requisiti di un prodotto o di un servizio; naturalmente la discrezionalità è sì ampia, ma non illimitata al punto da introdurre criteri privi di

attinenza con l'oggetto del contratto. I criteri per valutare le offerte e individuare quella economicamente più vantaggiosa sono prestabiliti (e devono essere noti a tutti i potenziali partecipanti) nel capitolato, insieme all'indicazione del peso di ciascun criterio rispetto al totale del punteggio attribuibile. La creazione di un sistema formale di GPP presuppone un chiaro indirizzo politico dell'amministrazione comunale, ma anche la decisione di indire, di volta in volta, una gara con seri criteri ambientali, comporta una discrezionalità del dirigente che deve trovare fondamento in una precedente scelta politica. Può essere una specifica delibera della giunta comunale oppure un'indicazione programmatica inserita nel Piano esecutivo di gestione in sede di individuazione degli obiettivi e di affidamento delle risorse allo stesso dirigente. Secondo la regola generale valida per tutti i requisiti previsti nei capitolati, occorre fare attenzione affinché i requisiti di tipo ambientale non si trasformino in un ostacolo alla concorrenza e alla più ampia partecipazione delle imprese alle procedure pubbliche.

Il capitolato può certamente stabilire delle “specifiche” del prodotto che riguardano il modo con cui è fabbricato o i materiali di cui è composto: il Comune può decidere quale deve essere la percentuale di materiale riciclato oppure imporre che siano assenti certi elementi dannosi per l'ambiente, da sostituire con altri a minore impatto; al contrario non può vincolare le imprese a requisiti che nessun legame hanno con l'oggetto della fornitura.

Ad esempio un Comune può bandire un gara per acquistare scrivanie realizzate esclusivamente in legno riciclato, con la conseguenza, legittima, che la procedura sarà limitata ai soli fornitori che distribuiscono questa tipologia di arredo per ufficio. Ille-

gittimo, invece, è il requisito - posto a pena di esclusione - che imponga ai fornitori di utilizzare anche per i loro uffici le scrivanie in legno riciclato. A diversa conclusione si perviene se, anziché come requisito d'accesso alla gara, l'uso di legno riciclato negli uffici degli aspiranti fornitori del Comune venisse valutato in termini premiali. Infatti è legittimo attribuire, purché preventivamente stabilito nel capitolato, un punteggio aggiuntivo per chi, anche nella gestione della propria azienda, adotta un comportamento coerente con le esigenze di tutela delle risorse naturali. Il peso del punteggio aggiuntivo deve essere comunque limitato rispetto al totale del punteggio complessivamente attribuibile all'offerta.

Nella logica delle regole di mercato, la predisposizione di criteri ambientali obbligatori (a pena di esclusio-

ne) o facoltativi (utili per l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo) è una forte incentivazione per quelle imprese che attribuiscono al rispetto dell'ambiente un ruolo centrale nella loro strategia aziendale.

La legislazione italiana

Un mercato si sviluppa se la domanda non rimane limitata, perciò il Legislatore ha voluto che una parte degli acquisti delle pubbliche amministrazioni fosse "verde".

In particolare l'art. 52 della Legge finanziaria 2002 (L. 28 dicembre 2001, n. 448) contiene due commi significativi: uno riguarda pneumatici ricostruiti, l'altro - più genericamente - prodotti in materiale riciclato:

comma 14: *"per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli*

enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale"; comma 56: *le Regioni "adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati... [nel decreto n. 203/03], con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo"*. Il comma 56 interviene a modificare il decreto "Ronchi" del 1997, che al riguardo originariamente prevedeva una quota minima (il 40%) soltanto per la carta riciclata.



E' opportuno rilevare che l'obbligo si riferisce non solo agli enti pubblici, fra cui i Comuni, ma anche alle società a prevalente capitale pubblico, come le ex municipalizzate.

L'obbligo è confluito nel nuovo testo unico ambientale (art. 196) con la precisazione che i prodotti in materiale riciclato sono preferiti "a parità degli altri requisiti e condizioni". Era stato il decreto interministeriale n. 203 dell'8 maggio 2003 - recante le norme operative per raggiungere la quota del 30% - ad indicare (nel silenzio della Finanziaria 2002) che dovessero essere "verificate la disponibilità e la congruità di prezzo" rispetto ai beni fatti con materie prime vergini. Questa comparazione viene facilitata dal "repertorio del riciclaggio" cioè l'elenco dei materiali riciclati e dei manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato.


Sull'argomento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha emanato alcune circolari applicative: tessile e abbigliamento (8 giugno 2004), plastica (4 agosto 2004), carta (3 dicembre 2004), legno e arredo (3 dicembre 2004), ammendanti (22 marzo 2005) e oli usati (31 gennaio 2006).

Anche il decreto "Ronchi" riconosce l'importanza di stimolare le imprese ad essere più efficienti mediante la "determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti" (art. 3, comma 1 lett. e), ora art. 180, c. 1 lett. b) del nuovo testo unico).

Coerentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) quando ha approvato la "Strategia d'azione ambien-

tale per lo sviluppo sostenibile in Italia" (deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002) ha sostenuto la necessità di "istituzionalizzare l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto da parte della Pubblica amministrazione" e di "promuovere l'adesione volontaria delle imprese ad effettuare analisi degli impatti ambientali della propria attività produttiva e a certificare la qualità ambientale dei prodotti".

La legge finanziaria per il 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488), fra i più disparati argomenti di cui ormai si occupano tutte le leggi finanziarie, contiene un articolo (il 59) dedicato allo "sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori".



Per promuovere l'agricoltura il comma 4 dell'art. 59 stabilisce che "le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione". Inoltre il fornitore deve essere scelto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: quindi non in base al prezzo più basso, ma al miglior rapporto fra prezzo e qualità, "attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti".


In tema di mense, è significativo ricordare che, per evitare lo spreco degli "avanzi di cucina", dal 2002

(art. 23, L. 31 luglio 2002, n. 179 recante "disposizioni in materia ambientale") non sono soggetti alla disciplina sui rifiuti "i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione": si tratta di una innovazione, confermata dal nuovo testo unico in materia ambientale (art. 185), che consente di completare il ciclo della sensibilità ambientale dando un concreto aiuto anche ai cani e ai gatti.

La giurisprudenza della Corte di giustizia europea

L'ammissibilità di criteri ambientali introdotti nei capitolati dalle singole amministrazioni per la scelta dei

fornitori è stata oggetto di importanti pronunce della Corte di giustizia europea - e della Comunicazione della Commissione europea n. 274 del 4 luglio 2001 "Sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici" - prima di approdare esplicitamente nelle direttive. Con la sentenza del 4 dicembre 2003 (procedimento C 448/01) la Corte europea ha dovuto valutare se è compatibile con il diritto comunitario (che è preminente rispetto a quello nazionale) che "un'amministrazione aggiudicatrice utilizzi, nell'ambito della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per aggiudicare un appalto di fornitura di elettricità, un criterio che impone la fornitura di elettrici-



tà prodotta da fonti rinnovabili di energia”.

La Corte, rifacendosi ad un proprio precedente (sentenza 17 settembre 2002, procedimento C 513/99, relativo al livello di emissioni sonore e di ossido di azoto degli autobus, indicato fra i criteri per l'affidamento della gestione del trasporto urbano a Helsinki) ha stabilito che i criteri ambientali, se pertinenti all'oggetto del contratto, sono ammessi purché:

1. siano espressamente indicati nel capitolato, quindi noti a tutti i concorrenti i quali ne terranno conto nel formulare la loro offerta;
2. l'ente sia in grado di esercitare un *“effettivo controllo dell'esattezza delle informazioni contenute nelle offerte”*: nel caso esaminato, l'ente deve essere certo che l'energia fornitagli sia proprio eolica o solare, altrimenti non ha alcun senso preferire un fornitore all'altro se poi è difficile verificare quale sia la reale fonte energetica.

Le nuove direttive europee

L'evoluzione giurisprudenziale comunitaria è stata successivamente accolta nelle direttive 17 e 18 del 31 marzo 2004 (recepite in Italia dal *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* approvato con Dlgs 12 aprile 2006, n. 163).

Infatti nelle precedenti direttive sulle stesse materie (appalti pubblici), l'offerta più vantaggiosa in termini economici (quindi, non il prezzo più basso, ma il miglior rapporto qualità/prezzo) veniva individuata in base a vari criteri: *“in particolare, la qualità, il merito tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'assistenza tecnica e il servizio post vendita, la data della fornitura e il termine di consegna o di esecuzione, il prezzo”*. Come si può notare, in questo elenco non erano espressamente contemplati i criteri ecologici, ma trattandosi di un'elencazione

non esaustiva ben poteva l'amministrazione prevedere ulteriori criteri diversi da quelli *“meramente economici”*: infatti anche - ad esempio - le *“caratteristiche estetiche”*, citate nell'elenco, appartengono ai criteri non *“meramente economici”*.

Per l'aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, le nuove direttive europee del 2004 fra *“i diversi criteri collegati con l'oggetto dell'appalto”* prevedono proprio *“le caratteristiche ambientali”* (art. 55, direttiva n. 17 e art. 53, direttiva n. 18).

Le specifiche tecniche, come tradizione del diritto comunitario, sono formulate in modo da garantire la parità di accesso delle imprese concorrenti e non devono costituire una barriera alla concorrenza. Nelle specifiche tecniche riferite a prestazioni o a requisiti funzionali, che stimolano le imprese a presentare soluzioni innovative, sono ora direttamente menzionate - questa è la novità - anche le *“caratteristiche ambientali”*: a tale scopo sono consentite le cosiddette *“ecoetichettature”*. La norma europea, ispirata ad evitare forme surrettizie di limitazione della concorrenza, afferma che fra le ecoetichettature utilizzabili sono comprese non solo quelle previste dalla normativa europea (si pensi ad esempio a *Ecolabel* - per il singolo prodotto - e a *EMAS* - per la gestione ambientale aziendale) ma ogni altro sistema equivalente (come quelli gestiti da enti privati).

Al legislatore europeo non interessa individuare uno specifico marchio di certificazione, ma i principi alla base di qualsiasi sistema di certificazione ambientale. Questi principi sono stabiliti dalle nuove direttive (art. 34 dir. n. 17 e art. 23 dir. n. 18):

1. la certificazione deve essere pertinente rispetto all'oggetto della fornitura,
2. i requisiti si basano su informazioni scientifiche,

3. il processo di certificazione deve consentire la partecipazione e l'accessibilità a tutti i soggetti interessati (Pubblica amministrazione, consumatori, produttori, distributori e organizzazioni ambientali).

Oltre alla considerazione delle caratteristiche intrinseche del prodotto o del servizio, la valutazione della sensibilità ambientale di un'impresa che vuole contrattare con l'ente pubblico può avvenire anche in sede di verifica delle *“capacità tecniche e professionali”*, cioè di quelle capacità che risultano, ad esempio, dal fatturato, dall'esperienza pregressa, dalla qualificazione del personale impiegato. In particolare per i servizi e i lavori pubblici, possono essere premiate con un punteggio proporzionalmente più alto quelle imprese che indicano anche le misure di gestione ambientale che intendono adottare. Le misure di gestione ambientale sono però consentite dalla direttiva n. 18 *“unicamente nei casi appropriati”*: significa che l'ente pubblico può legittimamente assegnare a queste misure la funzione addirittura di requisito indispensabile per la partecipazione alla gara (e non come semplice fattore premiante in sede di attribuzione del punteggio) solo nelle situazioni in cui l'esecuzione di servizi o di lavori può causare danni all'ambiente, come nell'ipotesi di lavori in aree protette.

Secondo la stessa impostazione vista per le caratteristiche del singolo prodotto, i sistemi di gestione ambientale possono essere attestati dalla certificazione comunitaria EMAS ma anche da *“altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici”* (artt. 48 e 50 dir. n. 18 e art. 52 dir. n. 17).

Oggetto della valutazione è la bontà della modalità di gestione ambientale concretamente adottata (o da adottare nel caso di assegnazione

dell'appalto), non il nome della certificazione: è quindi vietato (perché limita la concorrenza) imporre esclusivamente la presentazione della certificazione EMAS, perché l'impresa è libera di presentare qualsiasi altra documentazione probatoria.

Fra i motivi che possono determinare l'esclusione dalla partecipazione alla gara sono contemplate le condanne definitive per reati che incidono sulla "moralità professionale". La valutazione dei reati (fra cui quelli in materia ambientale) ai fini di tale incidenza è piuttosto delicata, perché risente della severità con cui ciascuna amministrazione agisce: un argine alla discrezionalità è comunque posto dalla motivazione dell'eventuale provvedimento da cui si evinca la proporzionalità della sanzione di esclusione.

Esempi

Il 2 marzo scorso si è tenuta a Viadana (Mn) la manifestazione "Acquisti verdi expo 2006", con il patrocinio del locale Comune, della Provincia di Mantova e del "Coordinamento nazionale Agende 21 locali italiane". Sono state presentate le esperienze di alcune amministrazioni che fra le prime si sono orientate al GPP e le offerte di imprese che operano come fornitori di prodotti "verdi". Gli interventi dei relatori sono pubblicati in Internet (www.acquistiverdi.it/expo).

Fra i tanti esempi illustrati, eccone alcuni.

La Provincia di Cremona per l'installazione dei distributori automatici di bevande e spuntini negli uffici ha richiesto la disponibilità di caffè e cioccolato *equo e solidale*, almeno il 50% di alimenti biologici e bicchierini usa e getta del tipo biodegradabile e "compostabile".

Ancora, ha chiesto per il vestiario degli operai la presenza di fibre riciclate e di cotone biologico.

Il Comune di Ferrara per il noleggio di fotocopiatrici digitali a colori ha previsto che il criterio di aggiudicazione riferito alle "caratteristiche tecniche" (che influiscono fino al 35% del punteggio complessivo) prendesse in considerazione alcune qualità ambientali, come la riciclabilità dei componenti, la rumorosità, l'emissione di ozono e di polveri e gli accorgimenti per il risparmio energetico.

Il Comune di Reggio Emilia per le mense scolastiche ha chiesto come criteri ambientali: alimenti di produzione biologica e a lotta integrata, prodotti provenienti dal commercio *equo e solidale*, prodotti tipici e tradizionali e quelli a denominazione protetta, utilizzo (per la consegna dei pasti) di mezzi di trasporto a basso tasso di emissioni inquinanti, tova-



glioli e tovaglette di carta riciclata, materiale a perdere ecocompatibile. La Provincia di Cremona è all'avanguardia perché ha creato "GPP NET – *La rete degli acquisti pubblici verdi*" (www.compraverde.it), con il parziale finanziamento della Commissione europea. Si tratta di un sistema di procedure, esempi, studi e "buone pratiche" al quale partecipano numerosi Enti, anche non cremonesi (nel giugno 2005 ha aderito l'Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda). Fra i progetti di GPP avviati nel Bresciano segnaliamo quelli dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica e dell'Altopiano del Sole e, per la certificazione ambientale EMAS, il Comune di Bienno. Sono disponibili in Internet (www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it) le iniziative di supporto condotte dalla Regione Lombardia.

Energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico

Il riferimento alla giurisprudenza europea in una questione che riguardava la fornitura di energia elettrica introduce a una considerazione importante legata al cambiamento della normativa italiana (avvenuta proprio per effetto del recepimento di quella comunitaria) sui temi dell'energia.

Gli enti erano obbligati a rifornirsi di energia elettrica direttamente dal gruppo ENEL, che agiva in qualità di monopolista. Ma come già succede per la vendita del gas metano (o, nel settore delle comunicazioni, per la telefonia fissa e mobile), ora gli enti possono rifornirsi da qualunque operatore e, quindi, devono abituarsi a considerare l'energia elettrica e il gas metano come una qualsiasi fornitura di beni, con tutto quello che ne consegue in termini di adempimenti amministrativi per la scelta del fornitore.

Infatti anche CONSIP spa, la concessionaria pubblica che si occupa

di acquisti per tutte le amministrazioni che non ritengono conveniente approvvigionarsi autonomamente, ha indetto le gare per la fornitura di energia elettrica e di gas metano.

Stanno aumentando gli enti che si forniscono, almeno per una parte del loro fabbisogno, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (come l'energia solare, eolica e idraulica), certificata da marchi come - fra gli altri - RECS (Renewable energy certificate system) oppure "100% energia verde". Riguardo alla possibilità, accennata in precedenza, di inserire nei capitolati i criteri ambientali, questo è un altro esempio di come legittimamente la Pubblica amministrazione può decidere in che modo deve essere prodotto un determinato bene. L'ente che usa energia ottenuta da fonti rinnovabili non può però pretendere di riservare l'iscrizione nell'albo dei fornitori alle sole imprese che, a loro volta, consumano energia "pulita".

Come già all'estero, anche in Italia iniziano ad operare gestori di servizi energetici denominati ESCO (*Energy service company*). Se pensiamo alla illuminazione pubblica, questa categoria di gestore si occupa di progettare e realizzare interventi di risparmio energetico (riduzione del consumo di energia elettrica) e di curare la manutenzione degli impianti per un certo numero di anni. Gli oneri sono a carico del gestore, il quale si remunera con una parte del risparmio energetico conseguito nel corso di tutta la durata del contratto. La parte attribuita al gestore (l'altra rimane al Comune affidante) è concordata sulla base del piano di fattibilità tecnico-economica presentato in sede di offerta del servizio di gestione.

Uso responsabile delle foreste

Abbiamo parlato di scrivanie in legno riciclato, ma anche la filiera del legno vergine (con usi nell'edilizia,

nell'arredo e nella produzione di carta) è importante per il GPP, perché si può chiedere che il legno non provenga dalle foreste pluviali o da aree forestali protette o che ospitano specie animali protette oppure scegliere solo fornitori che possono garantire la *tracciabilità* del prodotto da fornire e che abbiano un piano per la gestione sostenibile delle foreste. Fra i più diffusi *standard* internazionali di buona gestione delle risorse forestali, troviamo la certificazione di enti privati quali FSC (*Forest stewardship council*) e PEFC (*Programme for endorsement of forest certification schemes*).

Conclusione

Con il GPP la volontà di conciliare economia e ambiente non è più confinata nei pensieri di sognatori e idealisti, ma addirittura costituisce nuove opportunità di sviluppo per le imprese.

GPP è un modo innovativo di intendere l'Ufficio acquisti e come altre attività (viene in mente il tanto declamato "controllo di gestione") può essere attuato in misura diversa e soprattutto con gradualità. Certo il GPP nell'ambito di iniziative regionali o di *Agenda 21* è più completo e può godere di finanziamenti e contributi, ma si può fare "gpp" anche cominciando (o continuando) ad acquistare carta asciugamani riciclata, carta ecologica per le lettere e per le fotocopie (o, meglio ancora, fare *meno* fotocopie di determine e delibere!) oppure a raccogliere separatamente i bicchierini in plastica quando beviamo il caffè della macchinetta.

Infatti, GPP o non GPP, vale comunque la solita semplicissima regola dei piccoli gesti quotidiani: quando una riunione è finita, l'ultimo ad uscire *spenga la luce*.

Paolo Ati
Dottore commercialista